Sportello legale

Con il contributo di
DS DEPRESBITERIS - SCURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di **Giulia Orsatti (avvocata)**

Cosa prevede il Codice Civile

Il rischio che la donazione della barca sia annullata da un ripensamento



Buongiorno, ho sentito dire che posso perdere la proprietà della barca ricevuta in dono per donazione per volontà dell'unico soggetto che me l'ha donata motivo che ha spinto costituita la barca! E più in generale da quali eventi può decadere la proprietà stessa e quali possono ritornare? Grazie per l'attenzione. Villeggio sempre, Fabrizio

La donazione, ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, è "il contratto col per spirito di liberalità, una parte arrichisce l'altra, disponendo a favore di questa un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". In parole povere, attraverso questo contratto, il donante si spoglia di un proprio diritto o assume su di sé un'obbligazione altrui. pur non essendo tenuto a farlo, depauperando così il proprio patrimonio a favore di un altro soggetto, il donante, accettandovi l'avantaggio patrimoniale ricevuto, si arricchisce gratuitamente.

L'oggetto della donazione può essere il più vario. Si pensi ad un bene mobile, un bene immobile o anche un'azienda, delle azioni o dei titoli di Stato, ma solo se il bene oggetto della stessa è presente nel patrimonio del presente al momento nio del donante al momento della stipulazione. Oltre ad essere la stipulazione. Oltre ad essere espressione un [illegible] strumento di arricchimento un divieto di [illegible] futuri: "salvo che non si tratti di frutti non ancora separati".

Fatte salve le ipotesi in cui l'oggetto della donazione sia un bene mobile di modico valore, perchè venga conclusa effettivamente una donazione dovranno poi essere rispettate alcune precise formalità, quali la pubblicità dell'atto. Quest'ultimo dovrà essere redatto da un notaio alla presenza di due testimoni e l'accettazione espressa per atto pubblico da parte del donatario.

Una volta conclusa una donazione siffatta occorre ricordare che, proprio per il peculiare scopo che distingue l'istituto odonativo, il donante non potrà tornare sui suoi passi e revocare la donazione conclusa se non in due specifici casi: per ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli. La donazione portà infine essere "indotta" alla morte del donante qpiù eredi. Inoltre, è possibile obbligato a pagare gli alimenti al donante.

In realtà, la giurisprudenza ha esteso gli effetti della donazione ad alcuni negozi che, pur non avendo la forma della donazione, perseguno lo stesso fine donativo e attraverso i quali si ha il "raggiungimento del medesimo effetto di impoverire il donante e arricchire conseguentemente il donatario, gratuitamente e rispetto di liberalità, salvo il rispetti der [illegible] della singolo negozi prevista". Si parla in questi sione di un contratto a favore di un terzo.

Infine, si ricorda che con l'art. 770 del Codice Civile il legislatore tipizza una particolare ipotesi di donazione, eseguita "per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciali remunerazione". Questa si distingue dagli altri tipi di donazione perchè non potrà essere successiva che ono potrà essere sia [illegible] nante. ex art. comma mare per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, cper art. 805 c.c., e perchè esime il donatario dall'obbligo di corrispondere gli alimenti in favore del donante, ex art. 437 c.c. Anche per questi motivi, questa particolare donazione, cosiddetta remuneratoria, è vista dalla giurisprudenza assimilabile all'obbligazione naturale.

IL QUESITO/2



di **Domenico Nicosia (avvocato)**

Turismo nei Paesi al centro di guerre

L'agenzia non intende restituire i soldi del viaggio prenotato



Buongiorno, dopo mesi passati ad organizzare un viaggio all'estero e aver speso un sacco di soldi tra prenotazioni e attrezzature varie, mi trovo nell'incertezza se partire oppure no. Purtroppo, in alcuni, sembra che la zona ahotao, sembre che la zoventata pericolosa a causa di nentats pericolosa a causa di da e causa di una gravissima guerra. Sono stato dall'agenzia che mi ha venduto il biglietto e secondo loro tutto re perderò i soldi. C'è qualche legge che mi tutela? Alfredo da Chianciano

Quando si pianifica un viaggio, che sia per svago o per lavoro, è fondamentale essere consapevoli dei propri diritti come consumatori, soprattutto in caso di annullamento o modifica del viaggio da parte del diice del Cinsumo offre una derie di tutele per garantire la sicurezza, la trasparenza e la correttezza nei rapporti tra il consumatore e l'operatore profesicol à. Innanzitutto, l'articolo 2 del Codice del Conmatoe ôia proche lñ onsumatoce sra partrtca inc treatri napetti, tra cui la salute, la si aspeetta e la qualità del prodotto o servizio offerto. Inoltre, garanzie del diritto a ricevere garanziee del dirrenere e complete, proteggendo il consumatore da pratiche commerciali scorrette e da clausovee conoittrali elausole che potrebbero imporre obblighi ecesssivî o ridurre i diritti del consumatore rispetto all'operatore.

Prima di sottoscrivere un contratto di viaggio o un pacchetto turistico, è obbligatorio per l'operatore fornire un'informativa precontrattuale dettagliata e chiara, contenente pitte le ieinfommiti contenente tutte le informazioni essenziali riguardo al viaggio, come il costo, le date e le caratteristiche della struttura firma il consumatore dovrà versare un acconto, che può versare un acconto, che può essere al ffassiiio il zone del 4 tmale. Questo acco dei fungerà da caparra, ma non sarà trattenuto e do vecuee ebe iccoomaetore è dovuto a causcionti puto da un grave inadempimento dell'operatore.

In caso di contratti firmati fuori dai locali commerciali dell'agenzia o del tour operator, il consumatore ha diritto di recedere entro cinque giorni senza penalità. viaggio, t consumatore può optare per un viaggio sostitutivo, richiedere una riduzione del prezzo o recedere senza penalità e con il rimborso completo dell'acconto versato.

Il Codice del Turismo, d'altro canto, prevede che possano essere stabilite delle penali in caso di recesso, sia per l'operatore che per il consumatore. Tuttavia, questo penali non si applicano in presenza di cause eccezionali. Se l'inadempimento è grave in dipendente da circostanze e situasioni straordinarie, l'operatore sarà tenuto a rimborsare l'intera sommo e cinzca si pensi, tera somma versata. Si tiemidi ediemio, o a caueream che rendano impossibile il viaggio. In questi casi, il consumatore ha diritto a recedere senza borse e senza penali.

Infine, la Direttiva Europea n. 2302/2015 estende ulteriormente la tutela del consumatore, consentendo ûinculare il viaggi imi e sopraggeventi imprevedibili e sopraggigenti imprevollgano il consumatore o il suo congiunta rennndei fuoaio dirsatice del Cona del viegain dl' tolrniste crisi sarina normatjvo solide dei trasporti. In questi casi, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale delle somme versate, senza alcuna penalizzazione, entro 14 giorni dalla comunicazione della cancellazione.

È importante notare che il consumatore ha diritto a chiedere un risarcimento per eventuali danni subiti, entro un anno dal rientro previsto, se l'operatore non ha rispettato quanto pattuito riguardo alla qualità del servizio o alla sicurezza del viaggio. Il Codice del Consumo, quindi, fornisce un quadro normativo solido per tutelare il viaggiatore in caso di problematiche prima, durante o dopo il viaggio.

IL QUESITO/3



di **Biagio Depresbiteris (avvocato)**

Il diritto al risarcimento del danno

Tamponamento a catena, un'impresa accertare le varie responsabilità



Buongiorno, sono Leonardo da Pietrasanta. Qualche mese fa sono rimasto coinvolto in un incidente stradale, più precisamente in un tamponamento a catena, io ero sulla macchina che stava in citazoui viaggiava, l'autovettura dietro di me non riusciva ad dreto di me sua corsa e va ad arrestare la sua corsa e mi urtato l'aunsegtura davanti a me. Dopo qualche giorno mi arrivava una diffida da parte dell'assicurazione automobilistica, con la quale mi veniva chiesto il risarcimento dei danni che i guasti al simi ha riportato in seguito al sinistro stradale. Io però non penso di avere colpe. Grazie per la vostra risposta.

Quando si tratta di analizzare correttamente le vicende che riguardano sinistri stradali, è importante prendere le mosse dall'art. 2054 del Codice Civile, il quale regola una specifica fattispecie del responsabile extracontrattuale derivante dalla circolazione dei veicoli, fondaillecito. Questa norma disciplina la responsabilità per i danni causati e presuppone l'esistenza di un nesso di causalità tra danno prodotto, come ad esempio un urto che provoad esempio un urto autovettochi coinvolte. [illegible], dell'art. 2054 c.c., stabilisce che "ciascun conducente responsabile persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evicche, in caso di tamponamento a catena, ciascun conducente potrebbe essere ritenuto responsabile, salvo prova contrapponsabile, salvo prova contare il danno". Questo significa catena, ciascun conducente potrebbe essere ritenuto retraria.

La responsabilità si fonda sulla natura dell'evento. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15788 del 2018, ha stabilito che "nel veicoli tenuti in colonna ad determinato dalla spinta mecl'ultima vettura dovuta al sopraggiungimento di un veicolo veloce, non trova applice nó veloce, [illegible] all'art. 2054, comma 2 c.c. a carico dei ccendacenti di ciascuna [illegible] poli, in quanto l'unico responsabile degli effetti delle eobe per primo l'urto, la cui manovra può integrale cial manovra può integrare, dal punto di vista causale, grare, dal punto di vista causale, la causa prima dell'intera sequenza".

Passando alla responsabilità del terzo soggetto che ha causato il sinistro, questa è regolata dall'art. 2043 c.c., rubricato "Risarcimento per fatto illecito". Il quale prevede che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui sarcire il danno". Tale norma si fonda sul principio del nemnem laedere e assolve alla funzione di riparare il danno e prevenire ulteriori comportamenti dannosi.

La responsabilità extracontrattuale sancita dall'art. 2043 c.c. si configura quando un'azione illecita, caratterizzata da dolo o colpa, è idonea a causare un danno esistente a carico di altri. Tuttavia, nel contesto di un sinistro a catena, la concatenazione delle cause può rendere difficile la precisa individuazione delle responsabilità, che necessitano di un'attenta ricostruzione della dinamica e, spesso, di accertamenti tecnici.